

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Conferimento incarico
Contenuto	AUSL Toscana Centro /Casa di Cura S. Chiara S.p.A. Riassunzione giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Firenze dopo ordinanza Corte di Cassazione n. 15082/2023. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Gaetano Viciconte. Smart C.I.G. n. ZEF3BA6C85

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	DANESI MARZIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso che:

- a seguito di accertamenti effettuati dalle preposte Strutture Aziendali di Controllo sull’attività erogata da Istituti Privati in Regime di Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, era emerso che la Casa di Cura Santa Chiara Spa, aveva effettuato numerosi ricoveri in regime ordinario e day hospital (nella specialità di allergologia) non risultati appropriati, per i quali era stato corrisposto dall’Azienda l’importo di Euro 5.218.966,43;
- nel corso dell’anno 2001, a seguito di indagini effettuate dal Comando dei Carabinieri per la Sanità - N.A.S. di Firenze -, presso alcune strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, e da successivi controlli svolti dalle competenti Unità Operative aziendali, era emerso che erano stati liquidati e corrisposti a beneficio di alcune Case di Cura convenzionate, tra cui la Casa di Cura Santa Chiara Spa (oggi Casa di Cura Santa Chiara Spa in liquidazione), gli interi importi del DRG anche per degenze e per prestazioni rese agli utenti in regime libero-professionale negli anni dal 1997 al 1999;
- al fine di ottenere la restituzione e/o la corresponsione di quanto pagato per i ricoveri in regime di attività libero-professionale (i N.A.S. nel corso dell’indagine penale effettuata avrebbero quantificato la somma di Euro 15.065.356,49), si è svolto un complesso ed annoso contenzioso giudiziario radicato dalla ASL 10 di Firenze nei confronti della Casa di Cura;
- con Delibere del Direttore Generale n. 354 del 25.05.2006 e 217 del 22.03.2007 veniva disposto di promuovere Azione Cautelare nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara Spa a garanzia della restituzione di quanto dalla stessa percepito, oltre interessi legali e risarcimento dei danni per i ricoveri e prestazioni effettuate in regime libero professionale per gli anni dal 1997 al 2001, conferendo l’incarico difensivo all’Avvocato Gaetano Viciconte;
- successivamente alla fase cautelare, conclusasi con provvedimento di accoglimento del Ricorso per sequestro conservativo (Tribunale di Firenze, R.G. n. 10733/2007) fino alla concorrenza di € 18.000.000,00, l’Azienda Sanitaria instaurava procedimento di Sequestro presso terzi (Tribunale di Firenze, R.E. n. 467/2008) nei confronti della Casa di Cura S. Chiara Firenze (debitore) e della Società S. Chiara Firenze S.p.A. (terzo), conclusosi con provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, Dr. Paparo, che dichiarava eseguito il sequestro nei confronti del terzo debtor debitoris;
- con Delibera del Direttore Generale n. 169 del 19.02.2008 l’ASL 10 di Firenze conferiva l’incarico difensivo all’Avvocato Gaetano Viciconte al fine di introdurre Giudizio di Merito innanzi al Tribunale di Firenze (R.G. n. 5132/08), nei confronti della Casa di Cura S. Chiara (G.I. Dr. Mascagni); nell’ambito del medesimo veniva svolta l’istruttoria e veniva nominato nuovo Giudice Istruttore Dr. Delle Vergini che proseguiva la causa con il conferimento dell’incarico al già nominato C.T.U. Dr. Giovanni Greco;
- in data 19.05.2010 la Casa di Cura S. Chiara depositava istanza ex art. 669-*duodecies* c.p.c., con la quale chiedeva la nomina di un custode diverso dal *debitor debitoris*, oltre all’autorizzazione allo svincolo della somma pari ad € 1.594.695,00 da versare all’Erario, a titolo di imposta dovuta per la realizzazione di una posta attiva pari ad € 6.304.814,59, prezzo conseguito dalla cessione d’azienda in favore della società S. Chiara Firenze S.p.A., a seguito del lodo arbitrale emesso nel giudizio arbitrale *inter partes*;
- in data 8.06.2010 il Giudice della causa di merito (R.G. n. 5132/2008), a seguito delle difese espletate dall’ASL 10 di Firenze, con Ordinanza nominava custode delle suddette somme (€ 6.304.814,59) la Banca

Cassa di Risparmio di Firenze, autorizzando l'istituto bancario al pagamento del debito verso l'erario, con obbligo di rendiconto, al verificarsi dell'effettiva sussistenza dello stesso;

- in data 3.07.2010 la Società S. Chiara Firenze S.p.A. (terzo debitore), con l'intervento e l'adesione della Casa di Cura S. Chiara Firenze, depositava istanza ex artt. 669-*decies* e 669-*duodecies* c.p.c., al fine di richiedere il dissequestro delle somme dovute per i canoni di locazione per il periodo dal 1.02.2008 al 30.06.2010 e concernenti il rapporto di locazione tra la società S.I.A. (locatore), la Casa di Cura S. Chiara (conduttore), e la società S. Chiara Firenze S.p.A. (subconduttore);

- la domanda formulata dal terzo debitore era fondata sul seguente presupposto: l'unico creditore nei confronti della società S. Chiara Firenze non era più la Casa di Cura S. Chiara (a seguito della pronuncia arbitrale che aveva dichiarato l'intervenuta cessione d'azienda), bensì la S.I.A., originaria locatrice e proprietaria dell'immobile (concesso dapprima in locazione alla Casa di Cura S. Chiara e quest'ultima in sublocazione a S. Chiara Firenze S.p.A.);

- in data 30.09.2010 il Giudice Dr. Delle Vergini rigettava l'istanza proposta dalle suddette Società e fissava la prosecuzione del giudizio, in cui nel frattempo era stata disposta la Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento del credito vantato dall'ASL 10 di Firenze;

- in data 15.10.2010 la Società S. Chiara Firenze S.p.A., con l'intervento e l'adesione della Casa di Cura S. Chiara, proponeva Ricorso ex art. 669-*terdecies* c.p.c. (R.G. n. 13790/2010), conclusosi con Ordinanza collegiale del 12.01.2011, che disponeva il dissequestro delle somme dovute a titolo di "sublocazione", così come richiesto dalle istanti;

- intanto, in data 15.12.2010, veniva depositata (nel Giudizio di Merito) la relazione tecnica d'ufficio, ed il Giudice rinviava al 21.11.2012 per la precisazione delle conclusioni.

- in data 23.02.2012, la Casa di Cura S. Chiara proponeva Ricorso ex art. 669-*duodecies* c.p.c., al fine di richiedere: I) l'autorizzazione allo svincolo ed il pagamento immediato delle somme dovute all'Erario, a titolo di imposta relativa alla sopravvenienza attiva conseguente alla transazione stipulata tra la suddetta struttura privata e la società S.I.A., a seguito del rapporto di locazione intercorso tra le parti; II) che il custode delle somme sequestrate fosse autorizzato ad investire le stesse secondo le modalità più opportune e più remunerative per entrambe le parti; III) l'autorizzazione allo svincolo ed all'immediato pagamento dei crediti privilegiati, da individuarsi;

- Il Giudice, Dr. Delle Vergini, all'udienza del 04.04.2012, in accoglimento delle eccezioni formulate dall'ASL 10 di Firenze e della domanda subordinata formulata dalla stessa così statuiva: - accoglimento delle conclusioni formulate in via subordinata dall'ASL 10, in merito alla domanda formulata al I punto del ricorso introduttivo (subordinando il dissequestro della somma dovuta all'Erario da parte della Casa di Cura S. Chiara all'effettiva esistenza della suddetta imposta, con obbligo di rendiconto, e previa valutazione da parte dell'ASL 10 circa la reale entità della suddetta imposta); autorizzazione alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze, quale custode delle somme, di effettuare gli opportuni investimenti in titoli di stato italiani o, in alternativa, in conto di liquidità vincolato con rendimento adeguato, così come richiesto da entrambe le parti, al fine di tutelare la somma in giacenza (domanda di cui al punto II del ricorso introduttivo); rigetto della domanda di cui al punto III del ricorso introduttivo, dichiarando la propria incompetenza, in accoglimento dell'eccezione formulata nella propria comparsa di risposta dall'ASL 10 di Firenze;

- all'Udienza del 21.11.2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice Dr. Delle Vergini tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

- il Giudizio si concludeva con Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1298/2014 (emessa in data 18.04.2014 depositata in data 24.04.2014) che statuiva:

- 1) in parziale accoglimento delle domande formulate dall'Azienda Sanitaria, la condanna della Casa di Cura al pagamento in favore dell'Azienda USL 10 di Firenze della somma di Euro 1.663.146,89, oltre interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento netto dei Titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso di interesse legale dal 31.12.1997 sulla somma di Euro 538.648,48, dal 31.12.1998 sulla somma di Euro 534.420,11 e dal 31.12.1999 sulla somma di Euro 590.078,30, il tutto sino al saldo;

2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla struttura privata convenuta, la condanna dell'ASL 10 Firenze al pagamento in favore della prima della somma di Euro 516.792,00, oltre interessi legali e l'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il tasso di interesse legale dal 09.07.2008 al saldo;

3) la dichiarazione di inefficacia del sequestro disposto ante causam, limitatamente all'eventuale importo superiore rispetto a quanto risultante dalla differenza delle somme di cui sopra e dei conseguenti atti di esecuzione;

- da un conteggio effettuato dal Legale fiduciario secondo le disposizioni della suddetta Sentenza, il credito vantato dall'Azienda USL 10 di Firenze nei confronti della Casa di Cura, operata la dovuta compensazione con la somma riconosciuta invece alla Casa di Cura, è pari a circa Euro 1.810.160,55 (comprensivo degli interessi) a cui va aggiunta l'Imposta di Registro computata in Euro 20.609,00;

- le suddette somme stabilite in Sentenza sono state richieste in via stragiudiziale ma senza esito;

- la Banca Cassa di Risparmio di Firenze, in qualità di Custode delle somme sequestrate (circa Euro 6.000.000,00), nominato in corso di causa, ha provveduto nel frattempo a richiedere - in ottemperanza alle statuizioni della Sentenza -, il conteggio delle somme da svincolare a favore dell'Azienda USL 10 di Firenze, nonché di quelle da restituire in favore della Casa di Cura;

- con Delibera del Direttore Generale n. 600 del 29.07.2014 veniva disposto: 1) di proporre impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Firenze della Sentenza del Tribunale di Firenze n. 1298/2014 (emessa in data 18.04.2014/depositata in data 24.04.2014) al fine di richiedere la riforma della stessa; 2) di agire preliminarmente in via cautelare con la proposizione del Ricorso per Sequestro Conservativo secondo il combinato disposto degli Articoli 669 quater e 671 c.p.c, formulando richiesta di Sequestro per la totalità del credito vantato dall'Azienda Sanitaria nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara Spa, detratte le somme da corrispondere a quest'ultima all'esito della Sentenza di Primo Grado, immediatamente esecutiva, confermando gli incarichi difensivi all'Avvocato Gaetano Viciconte;

- in data 16.01.2015 la Corte d'Appello rigettava l'Istanza cautelare di Sequestro formulata dall'Azienda Sanitaria per vari motivi, tra i quali il difetto del fumus boni iuris;

- con Delibera del Direttore Generale n. 169 del 18.02.2015 veniva disposto di impugnare tempestivamente detto Provvedimento proponendo Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Gaetano Viciconte;

- con Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2531 del 22.10.2019 è stato rigettato l'Appello promosso dall'Azienda, nonché l'Appello Incidentale promosso dalla Casa di Cura con compensazione delle spese di lite;

- con delibera n. 733 del 25.6.2020 l'Azienda ha statuito di proporre ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, confermando l'incarico difensivo all'Avv. Gaetano Viciconte;

Preso atto che

- con ordinanza n. 15082, pubblicata in data 29.5.2023, la Suprema Corte ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta da Azienda USL Toscana Centro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2531 del 22.10.2019, rinviando alla medesima Corte d'Appello, in diversa sezione e composizione;

- l'Azienda è, pertanto, onerata di riassumere la causa innanzi alla Corte d'Appello di Firenze entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione;

Ritenuto quindi doverosa ed opportuna detta riassunzione, con l'adozione di ogni provvedimento che sarà reputato opportuno e necessario per la difesa dell'Azienda;

Considerato che stanti il carico di lavoro gravante sugli Avvocati interni e la carenza di organico della SOC Affari Legali e Avvocatura, dovuta in particolare a recenti trasferimenti presso altri Enti del personale in servizio presso la medesima, è necessario incaricare della difesa un Legale fiduciario esterno, di cui

all'elenco previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni);

Ritenuto opportuno, anche per continuità di trattazione, l'affidamento del suddetto incarico all'Avv. Gaetano Vicicone, esperto della materia anche per aver curato tutti i precedenti gradi di Giudizio del contenzioso in corso con la Casa di Cura, con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Viale Mazzini n. 60;

Considerato che il compenso previsto per detta attività difensiva sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e spese vive da documentare con imputazione al bilancio aziendale;

Preso atto che:

- l'Avv. Gaetano Vicicone, in data 20.6.2023, ha trasmesso alla S.O.C. Affari Legali e Avvocatura il proprio preventivo di spesa, conservato agli atti della medesima, redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), nonché secondo le indicazioni disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati Esterni), per un importo complessivo di € 6.110,59 (seimilacentodieci/59), inclusi rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, incluse spese di iscrizione a ruolo e oltre rimborso di eventuali spese vive documentate;

- detto importo potrà subire variazioni sulla base delle fasi processuali effettivamente svolte, nonché sulla base di ulteriore eventuale attività che dovesse essere effettuata dalla professionista in relazione al presente incarico, ovvero in caso di ipotetico accordo conciliativo raggiunto dalle parti;

Considerato che, in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019, gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *"in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell'ambito di un rapporto intuitupersonae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"* tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri con l'ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro 40.000,00, possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo Professionista anche in assenza di preventiva selezione;

Precisato altresì che, in ragione dell'incarico conferitogli, l'Avv. Gaetano Vicicone è designato quale "Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 4 punto 8) del Regolamento Europeo sulla Privacy (R.G.P.D.) e che, in tale veste, il legale nominato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante lo svolgimento del mandato, impegnandosi a rispettare sia le norme del R.G.P.D. che riguardano il Responsabile del trattamento, sia quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), così come revisionato alla luce del D. Lgs. di adeguamento della disciplina comunitaria all'ordinamento nazionale;

Preso atto dell'attestazione del Professionista circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità in ordine all'affidamento di incarichi, in relazione a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Rilevato che è necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l'urgenza di provvedere agli adempimenti finalizzati alla tempestiva riassunzione del menzionato giudizio;

Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Advocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Marzia Danesi, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Advocatura;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Staff Direzione Amministrativa, Dr. Leonardo Pasquini;

Su proposta del Direttore della SOC Affari Legali e Advocatura, Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di procedere, a seguito dell'ordinanza n. 15082/2023 della Corte di Cassazione, alla riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Firenze della causa pendente con Casa di Cura S. Chiara S.p.A. in liquidazione, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Gaetano Vicicone, con ampio mandato alle liti e con facoltà di agire con le azioni giudiziarie comunque idonee alla difesa dell'Ente, sia in sede cautelare che di merito e anche in ogni ulteriore Stato e Grado, nonché con elezione di domicilio presso il suo Studio posto in Firenze, Viale Mazzini n. 60;
- 2) di accettare il preventivo comunicato dal Professionista in data 24.1.2023 per un totale € 6.110,59 (seimilacentodieci/59), inclusi rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, incluse spese di iscrizione a ruolo e oltre rimborso di eventuali spese vive documentate, determinato in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. 55/2014 e della delibera del direttore Generale n. 981 del 30/06/2016 (SmartCIG ZEF3BA6C85);
- 3) di prendere atto che detto importo potrà subire variazioni sulla base delle fasi processuali effettivamente svolte, nonché sulla base di ulteriore eventuale attività che dovesse essere effettuata dalla professionista in relazione al presente incarico, ovvero in caso di ipotetico accordo conciliativo raggiunto dalle parti;
- 4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 6) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

